



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Al Capo Dipartimento

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto della Sig.ra Ministra
Al Sig. Capo Segreteria della Sig.ra Ministra

OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure organizzative.

1. Premessa.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, introduce rilevanti novità anche con riferimento alla regolamentazione degli accessi agli uffici giudiziari.

In linea generale, il legislatore è intervenuto sui casi di obbligo vaccinale già previsti dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: sul piano oggettivo, l'obbligo vaccinale è stato esteso in modo tale da ricompredervi anche la dose di richiamo mentre, sul piano soggettivo, l'obbligo vaccinale è stato imposto in capo a tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (nuovo articolo 4-*quater*).

Per quanto attiene agli uffici giudiziari, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge, n. 1/2022, novellando la disciplina dell'art. 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, estende gli obblighi già previsti dal menzionato art. 9-*sexies* “*ai difensori, ai consulenti e ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*”.

Inoltre, il medesimo decreto-legge stabilisce che le disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52/2021 non si applicano a coloro che accedono agli uffici giudiziari in qualità di testimoni o di parti del processo.

Infine, vengono disciplinate le conseguenze della assenza del difensore dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, prevedendo espressamente che, in tali ipotesi, “*l'assenza non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento*”.

2. Le misure organizzative da adottarsi per gli uffici giudiziari al fine dei controlli.

La disciplina impone che i controlli previsti per l'accesso ai luoghi di lavoro ed agli uffici giudiziari siano svolti alla luce dei nuovi e più stringenti obblighi vaccinali previsti dall'articolo 4-*quater* a partire dal 15 febbraio 2022.

Con particolare riferimento agli uffici giudiziari, è stato espressamente previsto che “*i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021*” sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di detenzione e di esibizione a richiesta del green pass “rafforzato” da parte degli obbligati ultracinquantenni che appartengano alle categorie soggette al controllo ai sensi del medesimo articolo 9-*sexies*.

Attesa l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), che contiene le modifiche alla disciplina dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, “*ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*”, alla potestà di verifica e di controllo risultano, ad oggi, sottratti esclusivamente le parti processuali ed i testimoni.

Non vi sono novità, invece, rispetto a quanto già previsto per quanto attiene ai controlli relativi al personale amministrativo (ed al personale equiparato) ed al personale di magistratura (anche onoraria), salve le necessità di adeguamento dei controlli al rispetto dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (a partire dal 15 febbraio 2021).

Per tutti i soggetti non compresi nelle predette categorie, cui è applicabile la disciplina speciale dell'articolo 9-*sexies*, sarà obbligatorio il possesso del green pass “ordinario” necessario per l'accesso ai pubblici uffici in generale ai sensi del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 9-*bis* (a partire, questa volta, dal 1° febbraio 2022), in relazione ai quali non potrà che svolgersi un controllo all'ingresso, secondo modalità che saranno individuate con successiva circolare.

Le modalità di controllo delle nuove categorie diverse da magistrati e dipendenti degli uffici giudiziari (*difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*) non sono differenti dalle misure che ogni pubblico ufficio dovrà adottare dal primo febbraio rispetto all'utenza esterna.

Salve differenti indicazioni che dovessero essere fornite, in generale, per regolare gli accessi agli uffici pubblici, è opportuno che i controlli siano effettuati prioritariamente e, ove possibile, agli ingressi degli uffici giudiziari e che – dato anche l'ampliamento, in alcuni casi notevole, della platea di soggetti da sottoporre a controllo – la verifica del possesso del green pass agli accessi sia svolta anche a campione.

In quest'ultimo senso, si chiede la collaborazione degli uffici giudiziari al fine di verificare i nuovi fabbisogni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni, onde consentire al Ministero